

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, li _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 28 febbraio 2022

In Aosta, il giorno ventiotto (28) del mese di febbraio dell'anno duemilaventidue con inizio alle ore nove e dieci minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente Erik LAVEVAZ

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Roberto BARMASSE

Luciano CAVERI

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Si fa menzione che le funzioni di Assessore all'ambiente, trasporti e mobilità sostenibile sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi,
Sig. Massimo BALESTRA _____

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **194** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA CONCESSIONE E LA RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE BANDE MUSICALI DELLA VALLE D'AOSTA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL TRADIZIONALE RADUNO ANNUALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 COMMA 2, DELLA L.R. 69/1993. PRENOTAZIONE DI SPESA.

L'Assessore ai beni culturali, turismo, sport e commercio, Jean-Pierre Guichardaz, richiama la legge regionale la legge regionale 20 agosto 1993, n. 69 (Contributi per attività ed iniziative a carattere culturale e scientifico), così come modificata dalla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 37 e, in particolare, l'articolo 6, comma 2 che autorizza il sostegno alle bande musicali della Valle d'Aosta per l'organizzazione del tradizionale raduno annuale.

Rammenta che la citata legge regionale 69/1993, all'articolo 6 comma 2, disciplina che il suddetto contributo sia nella misura massima del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo complessivo non superiore a euro 18.000, prescrivendo che le potenziali associazioni musicali bandistiche presentino all'Assessorato competente, domanda di contributo.

Rammenta, altresì, le seguenti disposizioni contenute agli articoli 8 e 9 della citata l.r. 69/1993:

Art. 8

(Istruttoria e concessione dei contributi).

1. I Servizi culturali dell'Assessorato della Pubblica Istruzione provvedono, entro 60 giorni dal ricevimento delle domande all'istruttoria ed alla valutazione delle stesse.
2. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 9

(Liquidazione ed erogazione).

1. I contributi (...) sono liquidati ed erogati in due rate: la prima, corrispondente al 60 per cento dell'importo concesso, dopo che è divenuta esecutiva la relativa deliberazione di attribuzione e la seconda, a saldo, a manifestazione o acquisti avvenuti, su presentazione di una breve relazione sull'attività svolta nonché di un dettagliato e documentato rendiconto i cui giustificativi delle spese sostenute devono essere costituiti da documenti fiscalmente regolari.
2. Il rapporto tra l'ammontare complessivo del contributo erogato e quello delle spese regolarmente giustificate non può eccedere il rapporto tra l'ammontare del contributo inizialmente concesso e quello delle spese preventivate.

Richiama la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e in particolar modo, l'articolo 11, ove è disposto che qualora non siano già stabiliti dalla legge o nei casi in cui sia opportuno o necessario porre ulteriori specificazioni, i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, sono predeterminati, con apposito provvedimento della Giunta regionale, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione.

Richiama l'articolo 1, comma 16, della legge 190/2012 ai sensi del quale la concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati è considerata un processo amministrativo ad alto rischio di corruzione.

Richiama la delibera ANAC n. 32/2016 ai sensi della quale "L'attribuzione di vantaggi economici, sebbene non regolata dal Codice dei contratti, è sottoposta comunque a regole di trasparenza e imparzialità, pertanto deve essere preceduta da adeguate forme di pubblicità e avvenire in esito a procedure comparative".

Propone quindi, in un'ottica di trasparenza e imparzialità, di approvare le disposizioni applicative per la concessione e la rendicontazione del contributo a sostegno delle bande musicali della Valle d'Aosta per l'organizzazione del tradizionale raduno annuale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 69/1989, riportate nell'Allegato al presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- visto quanto riferito dall'Assessore ai beni culturali, turismo, sport e commercio, Jean-Pierre Guichardaz, e su proposta dello stesso;
- richiamata la legge regionale 20 agosto 1993, n. 69;
- visto l'articolo 11, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1713 in data 30 dicembre 2021, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni applicative;
- considerato che il Dirigente della Struttura attività culturali ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024, nell'ambito del programma n. 5.002 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), attribuisce alla sua Struttura le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura attività culturali dell'Assessorato beni culturali, turismo, sport e commercio, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare le disposizioni applicative per la concessione e la rendicontazione del contributo a sostegno delle bande musicali della Valle d'Aosta per l'organizzazione del tradizionale raduno annuale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 69/1989, riportate nell'Allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prenotare, per l'anno 2022, la spesa complessiva di euro 18.000,00 (diciottomila/00) relativa alla concessione del contributo di cui trattasi imputandola per l'anno 2022 sul capitolo U0001409 "Trasferimenti correnti a gruppi corali, folcloristici, mascherati, storici e bandistici" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2022/2024 che presenta la necessaria disponibilità;
3. di dare atto che il contributo di cui al punto 1 della presente proposta di deliberazione sarà liquidato entro il 31 dicembre di ogni esercizio;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione e sul portale istituzionale www.regione.vda.it – sezione Cultura.

DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI
ALL'ARTICOLO 6, COMMA 2, DELLA L.R. 20 AGOSTO 1993, N. 69

Art. 1 – Indicazioni generali

In questo documento sono specificate le disposizioni per la concessione e la rendicontazione del contributo alle bande musicali che hanno presentato domanda per l'organizzazione del tradizionale Raduno annuale, ai sensi della legge regionale n. 69/1993, articolo 6 comma 2.

Il contributo è concesso a favore delle bande musicali della Valle d'Aosta aventi sede legale in Valle d'Aosta, regolarmente costituite, in possesso di codice fiscale o partita iva.

Le spese oggetto del presente Allegato devono collocarsi temporalmente nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'annualità finanziata.

Non possono essere ammesse a beneficiare del contributo le bande musicali che per la medesima iniziativa:

- a) godano di altro contributo regionale deliberato dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta;
- b) godano di altro contributo regionale deliberato dalla Giunta regionale.

Il contributo concesso è cumulabile con agevolazioni di altri Enti pubblici diversi dalla Regione o di altri soggetti privati e deve essere destinato alla copertura delle spese non già coperte da tali agevolazioni.

Non si assegna il contributo al soggetto che ha subito una revoca o una riduzione di contributo dalla Struttura attività culturali a fronte della quale non abbia ancora provveduto alla restituzione di quanto eventualmente percepito o non abbia avviato una procedura di restituzione rateizzata.

Non saranno altresì ammesse a contributo le istanze di soggetti che al momento della presentazione della domanda non abbiano rendicontato i contributi concessi ai sensi dell'articolo 6, comma 2, nei precedenti anni.

Art. 2 – Caratteristiche dell'agevolazione ed entità massima del contributo

L'importo previsto per il sostegno in argomento è pari a euro 18.000.

L'agevolazione si configura come contributo a fondo perduto.

Il contributo regionale è diretto a sostenere le sole spese ammissibili.

La quota di finanziamento regionale non potrà superare il 70% delle spese ritenute ammissibili indicate sul budget presentato nella proposta, nel limite del tetto massimo di 18.000 euro.

Nel rispetto del principio generale del pareggio di bilancio da parte del soggetto beneficiario, il contributo regionale non potrà in ogni caso essere superiore alla differenza tra il totale dei costi ed il totale dei ricavi (al netto del contributo regionale) relativi alla realizzazione della manifestazione.

Art. 3 – Determinazione del contributo regionale

Nella fase di presentazione della domanda di contributo, dovranno essere dichiarati a preventivo i ricavi e i costi relativi alle sole spese ammissibili e il contributo regionale sarà calcolato sulla base degli importi dichiarati, nonché concesso per un ammontare che concorre a ridurre il disavanzo e non genera benefici.

Di conseguenza, il contributo regionale non può essere:

- superiore alla differenza tra costi e ricavi;
- superiore al 70% del totale delle spese ammissibili, come sotto definite;
- superiore all'importo di 18.000 euro.

A rendiconto dovranno essere trascritte nell'apposita modulistica tutte le spese sostenute e le entrate incassate direttamente imputabili alla manifestazione per la quale è stato assegnato il contributo regionale, al fine di evidenziarne gli eventuali scostamenti rispetto al Bilancio previsionale.

Il contributo regionale sarà rideterminato sulla base dei costi e dei ricavi effettivamente sostenuti e rendicontati, a conclusione della manifestazione. Il contributo regionale, così rideterminato, non potrà in nessun caso, essere superiore al contributo calcolato in base alla domanda presentata.

Le spese da rendicontare, ai fini del conteggio del disavanzo, corrispondono a tutte le voci di spesa sostenute per l'iniziativa, purché afferenti alle tipologie di spesa ammissibile come sotto specificate.

Le uscite e le entrate dovranno essere tutte direttamente correlate alla manifestazione.

A consuntivo, inoltre, il rapporto tra l'ammontare complessivo del contributo erogato e quello delle spese ammissibili regolarmente giustificate non potrà eccedere il rapporto tra l'ammontare del contributo inizialmente concesso e quello delle spese preventivate ammissibili, ad eccezione del caso in cui detto rapporto sia condizionato dal limite di importo massimo fissato con legge.

Art. 4 – Spese ammissibili e non ammissibili

Per spese ammissibili della manifestazione si intendono quelle riferibili all'arco temporale della sua organizzazione e realizzazione.

Sono ammissibili, con le specificazioni indicate, le spese direttamente imputabili alla realizzazione dell'iniziativa e pertinenti alla medesima, quali:

- spese relative al personale esterno: per personale esterno si intendono le persone fisiche non titolari di rapporto di lavoro con contratto a tempo indeterminato o determinato con il soggetto richiedente. Rientrano nel personale esterno:
 - prestatori d'opera non soggetti a regime IVA (si tratta di prestazioni effettuate occasionalmente);
 - professionisti soggetti a regime IVA;
 - collaboratori utilizzati con le tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente.
- Per il personale esterno è necessario che vengano presentate fatture o parcelle attestanti gli emolumenti pagati comprensivi di oneri fiscali in relazione alla tipologia del rapporto concordato;

- spese per prestazioni di servizi;
- spese per servizi accessori e strumentali (es: spese per affitto sale e locali o spese per noleggio di materiale e attrezzature);
- spese per acquisto di beni e materiali di consumo (sono relative ai beni non durevoli che esauriscono la loro vita utile nel momento stesso del consumo o in un arco temporale molto limitato. A titolo esemplificativo: spese per cancelleria, tipografia, altri beni consumabili);
- spese per cachet artistici per complessi ospiti;
- spese di ospitalità (alloggio – vitto – trasporto) riferite esclusivamente alla partecipazione di bande nazionali/internazionali;
- spese per l'acquisto di generi alimentari, nel caso in cui risulti strettamente necessario per lo svolgimento della manifestazione (sono esclusi gli alcolici);
- spese per la promozione dell'iniziativa;
- tassa di occupazione suolo pubblico e per le affissioni;
- premi consistenti in beni materiali aventi carattere simbolico, esclusi i premi in denaro;
- spese di vitto per i bandisti in occasione della giornata finale per una spesa massima giornaliera di euro 15,00 a persona;
- altri eventuali costi di diretta imputazione alla manifestazione, da dettagliare e specificare.

L'IVA è ammissibile a condizione che rappresenti un costo indetraibile, effettivamente e definitivamente sostenuto dal soggetto beneficiario. Tale imposta non è sovvenzionabile quindi nei casi in cui possa essere rimborsata al beneficiario o compensata dallo stesso.

Le spese del progetto ammesso al contributo, per essere considerate ammissibili, devono comunque essere:

- strettamente e chiaramente correlate alla realizzazione della manifestazione oggetto di contributo (non sono ammissibili costi di spese generali imputati parzialmente alla manifestazione come, ad esempio, affitto annuale locali, assicurazione annuale);
- ragionevoli e giustificate e devono concordare con i buoni principi di amministrazione finanziaria, in particolare in termini di valore del denaro e convenienza;
- effettivamente sostenute dal beneficiario;
- identificabili, controllabili ed attestate da regolari documenti giustificativi.

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- generali e di funzionamento del soggetto proponente (acqua, luce, riscaldamento);
- per l'acquisto di beni immobili o mobili registrati;
- per l'acquisto di attrezzature;
- per l'acquisto di strumenti musicali;
- spese relative a utenze elettriche e telefoniche, salvo quelle riferite a linee specificatamente dedicate allo svolgimento dell'iniziativa;
- per ammende, penali, e spese per procedure giudiziarie che dovessero insorgere durante la realizzazione dell'evento;
- relative al pagamento di imposte e tasse ad eccezione della tassa di occupazione del suolo pubblico e per le affissioni;

- parcelle legali e notarili;
- per danni o indennizzi;
- a titolo di rimborso forfettario.

Art. 5 – Requisiti di ammissibilità

Al momento della presentazione della domanda di sostegno il soggetto proponente deve possedere tutti i seguenti requisiti di ammissibilità:

- non essere sottoposto a procedure di liquidazione, compresa la liquidazione volontaria, fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, o non aver in corso un procedimento propedeutico alla dichiarazione di una di tali situazioni;
- non essere stato assoggettato alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lett. D), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- aver adempiuto agli obblighi di trasparenza e pubblicità, di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124.

Art. 6 – Modalità e termini di presentazione della domanda

La domanda di contributo dovrà essere presentata almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione per cui si richiede il sostegno alla Struttura attività culturali dell'Assessorato beni culturali, turismo, sport e commercio della Regione autonoma Valle d'Aosta al seguente indirizzo: Piazza Deffeyes, 1 – 11100 AOSTA.

L'Amministrazione si riserva tuttavia la facoltà di accogliere la domanda, per cause eccezionali, oltre i termini stabiliti dal presente documento.

La domanda deve essere redatta utilizzando l'apposito Modulo di domanda e deve essere corredata della seguente documentazione:

- A. scheda di progetto illustrante l'articolazione della manifestazione (date, luoghi e programma di massima)
- B. piano finanziario contenente dettagliato preventivo delle spese e delle entrate
- C. copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente del soggetto proponente (qualora non depositati presso gli uffici della Struttura attività culturali);
- D. copia di un documento di identità del legale rappresentante in corso di validità

La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e può essere presentata mediante:

- consegna a mano, nell'orario di seguito indicato: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, previa prenotazione;
- spedizione a mezzo posta o corriere;
- invio da casella di posta elettronica certificata, all'indirizzo cultura@pec.regione.vda.it.
(Il soggetto richiedente il contributo deve essere il titolare della casella PEC utilizzata per l'invio dell'istanza. In subordine è ammesso che il titolare della casella di PEC sia il rappresentante legale del soggetto richiedente il contributo).

L'Amministrazione declina ogni responsabilità per la dispersione della domanda di ammissione al contributo dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del

richiedente, oppure per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Art. 7 – Il processo istruttorio

Il Dirigente preposto, ricevuta la domanda, comunicherà tempestivamente al soggetto proponente l'avvio del procedimento con l'indicazione del Responsabile dello stesso e dell'Ufficio competente all'istruttoria nonché del responsabile della stessa.

L'istanza di contributo viene sottoposta ad una verifica istruttoria da parte della Struttura attività culturali.

La domanda è ritenuta ammissibile a fronte del rispetto dei seguenti requisiti:

- presentata da soggetto ammissibile;
- completa della domanda di ammissione a finanziamento, compilata in ogni sua parte, firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente e corredata dalla documentazione prescritta.

La competente struttura regionale ha facoltà di richiedere chiarimenti e documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio per la risposta, nel caso in cui manchino informazioni utili ai fini procedurali. La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

Nel caso l'istanza sia valutata non ammissibile, il Responsabile del procedimento comunicherà al soggetto proponente, ai sensi della l.r. 19/2007 e ss.mm.ii., i motivi che ostano l'accoglimento della stessa.

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, l'istante ha il diritto di presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

L'esito negativo della verifica formale comporta la non ammissione della domanda.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai beni culturali, turismo, sport e commercio, approva con proprio provvedimento l'esito della valutazione di ammissibilità della domanda effettuata dalla competente Struttura regionale e concede il contributo.

A seguito dell'approvazione dell'esito della valutazione del progetto è comunicata al beneficiario, mediante comunicazione personale scritta, l'assegnazione del contributo, fissando il termine perentorio di dieci giorni per l'accettazione o il rifiuto dello stesso.

Il rifiuto non preclude il ricorso di cui al successivo art. 19.

L'intero procedimento amministrativo si conclude entro un periodo massimo di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla presentazione dell'istanza, tramite l'adozione, da parte della Giunta regionale, della delibera di concessione del contributo.

Art. 8 – Modifiche al progetto

Il soggetto proponente può apportare esclusivamente modificazioni non sostanziali al progetto iniziale del raduno, tali comunque da non alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi dell'iniziativa come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda.

I dati dichiarati in fase di domanda di contributo dovranno pertanto trovare riscontro in fase di rendicontazione e, ove non confermati, potranno determinare una rideterminazione del

contributo. La Regione autonoma Valle d'Aosta si riserva pertanto di non liquidare interamente il contributo oppure, se le somme sono già state erogate, di adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.

Art. 9 – Erogazione del finanziamento

Il contributo è liquidato al beneficiario in due rate:

- 1) acconto, pari al 60% del valore complessivo del contributo, successivamente all'approvazione dell'esito della valutazione dei progetti;
- 2) saldo, per il restante 40%, ad avvenuta verifica rendicontuale.

È facoltà del beneficiario richiedere l'erogazione del contributo interamente a saldo.

Art. 10 – Rendicontazione

Il beneficiario deve inviare la rendicontazione complessiva alla Struttura attività culturali della Regione autonoma Valle d'Aosta entro e non oltre 90 giorni dalla conclusione della manifestazione.

In caso di ritardo nella presentazione del rendiconto rispetto al termine suddetto, comunque contenuto entro 30 giorni dallo scadere del medesimo, il finanziamento maturato a consuntivo sarà ridotto nella misura del 10%.

In fase di rendicontazione è obbligatorio utilizzare esclusivamente i moduli che saranno pubblicati sul sito della Regione autonoma Valle d'Aosta al seguente link:

https://www.regione.vda.it/cultura/Contributi/default_i.aspx

La rendicontazione deve essere corredata da:

- A.** una relazione finale relativa al raduno.
- B.** il Rendiconto di progetto, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, elencante le spese e le entrate imputabili al raduno, unitamente ad una dichiarazione attestante l'assenza di ulteriori entrate di qualunque genere, diretto o indirette, oltre a quelle dichiarate in sede consuntiva.
- C.** un elenco dettagliato dei giustificativi delle spese sostenute ed esposti nel bilancio consuntivo dell'iniziativa, suddiviso per categorie di spesa, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (gli importi delle categorie di spesa esposti nel rendiconto devono trovare riscontro nella documentazione contabile agli atti del soggetto beneficiario).
- D.** copia della documentazione contabile, costituita da regolari fatture, ricevute fiscali, scontrini fiscali parlanti (riportanti la Ragione sociale dell'acquirente o la Partita Iva), note per prestazioni occasionali o altri documenti comunque idonei e conformi alla vigente normativa fiscale, relativa all'elenco di cui al punto precedente (C)
- E.** Quietanza della documentazione di spesa di cui al punto precedente (D), fino alla concorrenza dell'importo del contributo regionale assegnato.

Detta documentazione contabile quietanzata non deve essere utilizzata quale rendicontazione presso altri soggetti sostenitori.

Il contributo regionale non potrà in ogni caso eccedere il disavanzo tra l'ammontare delle spese e quello delle entrate relative alla manifestazione. Nel caso in cui il contributo assegnato risulti, a consuntivo, superiore al deficit, verrà ridotto automaticamente al valore del deficit.

L'eventuale eccedenza di acconto corrisposta rispetto alle risultanze finali di bilancio sarà oggetto di recupero da parte dell'Amministrazione.

Nel corso dell'istruttoria, il responsabile del procedimento può richiedere, se necessario, integrazioni relativamente ai documenti presentati, concedendo un termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta per l'integrazione. Tale termine sospende quello di conclusione del procedimento.

L'istruttoria di liquidazione andrà conclusa entro 30 gg. dalla presentazione del rendiconto. Detto termine va maggiorato dei giorni di sospensione del procedimento per l'acquisizione di documentazione integrativa laddove ricorra tale necessità.

Il Dirigente preposto emetterà la nota di liquidazione entro 30 gg. dalla conclusione dell'istruttoria di liquidazione e la inoltrerà all'ufficio competente per l'emissione del mandato di pagamento.

Art. 11 – Decadenze

Il Dirigente competente provvede a dichiarare la revoca o la riduzione del contributo concesso nei seguenti casi:

- modifica sostanziale dell'iniziativa realizzata rispetto a quella preventivata;
- mancata presentazione nei termini previsti della documentazione richiesta;
- rilascio di dichiarazioni mendaci o non veridicità della documentazione prodotta;
- se sono sopravvenute condizioni di qualsiasi natura che ne rendano impossibile o illegittima l'erogazione.

In caso di revoca o di riduzione del contributo, la comunicazione all'interessato, deve indicare il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Art. 12 – Utilizzo dei loghi

Tutti i materiali di comunicazione e promozione realizzati dal beneficiario per i progetti (depliant, cartoline, siti web, manifesti, locandine ecc...) dovranno essere preventivamente valutati ed autorizzati dalla Struttura attività culturali. I materiali dovranno evidenziare il sostegno dell'Amministrazione attraverso l'indicazione "Con il contributo della Regione autonoma Valle d'Aosta" e l'inserimento del logo della Regione.

Il predetto logo andrà richiesto alla Struttura attività culturali.

Art. 13 – Conservazione della documentazione contabile relativa alle iniziative sostenute dal contributo

I soggetti beneficiari sono tenuti a conservare agli atti la documentazione contabile relativa all'intervento sostenuto con il contributo per il periodo previsto dalla vigente normativa in materia e comunque fino a 10 anni, anche al fine di consentire lo svolgimento delle attività di controllo.

Art. 14 – Controlli

La Regione autonoma Valle d'Aosta si riserva il diritto di svolgere controlli a campione sulle iniziative e sulle dichiarazioni rese dai beneficiari, mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare che le iniziative siano state realizzate in conformità alle presenti prescrizioni, nonché il rispetto degli obblighi posti a carico dei beneficiari, le modalità di

pagamento delle spese rendicontate e la veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta.

Art. 15 – Obblighi di pubblicazione

La Legge 124/2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" (modificata dal DL 34/19, art. 35) prevede un obbligo di rendicontazione per gli enti non profit: le organizzazioni che nel corso dell'anno solare precedente hanno ricevuto sussidi, vantaggi, sovvenzioni, contributi o aiuti, in denaro o in natura da amministrazioni pubbliche complessivamente pari o superiori a 10.000 euro devono pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali entro il 30 giugno di ogni anno le informazioni relative ai ridetti sussidi, vantaggi, sovvenzioni, contributi o aiuti, in denaro o in natura incassati nell'anno precedente.

Art. 16 – Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso alla documentazione relativa alla procedura in argomento viene esercitato ai sensi della vigente normativa in materia di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi della pubblica amministrazione, nonché di accesso civico.

Art. 17 - Privacy

I dati personali dei proponenti saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: privacy@pec.regione.vda.it; oppure privacy@regione.vda.it. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente "pro tempore" della Struttura attività culturali della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Art. 18 - Responsabile del procedimento

Ai sensi della l.r. n. 19/2007, il responsabile del procedimento derivante dal presente allegato è il Dirigente "pro tempore" della Struttura attività culturali della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Art. 19 - Ricorsi

Avverso il presente allegato, nonché di qualunque altro provvedimento amministrativo avente carattere definitivo inerente il conferimento del finanziamento, è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla pubblicazione sul sito www.regione.vda.it, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 entro 120 giorni dal medesimo evento.

Art. 20 – Pubblicazione, informazioni e contatti

Per tutto quanto non previsto nel presente documento si rinvia, per quanto applicabile, alla vigente normativa.

Il presente documento è pubblicato sul sito della Regione autonoma Valle d'Aosta al seguente link:

https://www.regione.vda.it/cultura/Contributi/default_i.aspx e per estratto sul Bollettino Ufficiale di Regione autonoma Valle d'Aosta (BUR).

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi ai seguenti numeri di telefono: 0165.273277 /3238 o inviare una mail agli indirizzi: a.berthod@regione.vda.it – a.communod@regione.vda.it